Anno XXXIII - N. 92 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

REPUBBLICA ITALIANA

RegioneLombardia BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 18 APRILE 2003

1º SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario			
Legge regionale 14 aprile 2003 - N. 4 (1.6.0) Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana	2		
REGOLAMENTO REGIONALE 12 APRILE 2003 - N. 5 (4.6.2) Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo»	10		
REGOLAMENTO REGIONALE 12 APRILE 2003 - N. 6 (5.2.0) Regolamento della comunicazione pubblica stradale e degli impianti di indicazione	1.4		

(BUR2003021)

(1.6.0)Legge regionale 14 aprile 2003 - n. 4 Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità e oggetto)

- 1. La Regione pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile.
- 2. La presente legge, al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio regionale e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle provincie e delle loro forme associative, il coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza urbana, la collaborazione tra polizia locale e soggetti privati operanti nel settore della vigilanza, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.
- 3. Gli interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della riqualificazione urbana costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause.
- 4. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, concorre con gli enti locali alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana, a promuovere e realizzare, mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate per la sicurezza urbana e il sostegno alle vittime della criminalità.

Articolo 2 (Politiche regionali)

- 1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, promuove:
 - a) la collaborazione istituzionale con i vari enti territoriali e statali, mediante la stipulazione di intese od accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, il coordinamento, anche a livello regionale, degli interventi che hanno la finalità di migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di migliorare e coordinare gli interventi nell'ambito della tutela ambientale e della protezione civile;
 - b) le intese e gli accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali, al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli accordi di collaborazione istituzionale a livello locale e di promuovere la conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e la repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio.
- 2. La Regione può partecipare alla formazione e alla stipulazione di accordi di collaborazione istituzionale tra gli enti locali, finalizzati ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti ed il raccordo con le attività degli altri soggetti interessati.
- 3. Gli accordi di collaborazione istituzionale per la sicurezza urbana contengono, in particolare:
 - a) l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza urbana della comunità interessata;

- b) gli obiettivi specifici da perseguire con il coordinamento dell'azione dei soggetti aderenti all'atto e l'indicazione dei risultati attesi;
- c) le azioni concertate ed i relativi tempi di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza sociale, di tutela ambientale e di protezione civile.

TITOLO II COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI

Articolo 3 (La Regione)

- 1. Con la presente legge la Regione:
- a) assume il compito di sviluppare politiche proprie per le finalità di cui all'articolo 1 e di promuoverne la realizzazione a livello locale;
- b) promuove il coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività proprie degli organi decentrati dello Stato;
- c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, di tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- 2. La Regione assume altresì il compito di:
- a) fornire supporto, anche di carattere finanziario, ed assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni ed organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza di cui all'articolo 32;
- b) realizzare attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione sul tema della sicurezza dei cittadini e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio:
- c) sostenere con appositi finanziamenti la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 25 ed incentivare la realizzazione a livello locale dei patti locali di sicurezza;
- d) promuovere l'aiuto e l'assistenza alle vittime di reato;
- e) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio;
- fornire sostegno all'attività operativa, di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale:
- g) sviluppare azioni di prevenzione sociale in favore dei soggetti a rischio;
- h) favorire l'esercizio dell'attività sportiva all'interno dei corpi e servizi di polizia locale, invitando gli enti locali a promuovere e sostenere l'attività agonistica di dipendenti impegnati in discipline sportive olimpiche qualora l'atleta sia convocato dalla federazione nazionale di riferimento.

Articolo 4 (La Provincia)

- 1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, con riferimento in particolare all'attività venatoria e di tutela dell'ambiente e del territorio, concorre anche alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana con:
 - a) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 25, la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui all'articolo 32;

- b) la realizzazione di attività di formazione professionale rivolta ad operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in tema di sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori della pubblica amministrazione e del volontariato e operatori delle forze dell'ordine presenti nel territorio provinciale;
- c) la collaborazione del corpo di polizia locale della provincia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, alle attività previste nel patto locale di sicurezza urbana e, più in generale, all'espletamento delle attività di controllo del territorio, privilegiando le aree ove è assente la polizia locale del comune;
- d) la promozione e, d'intesa con la Giunta regionale, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata.

Articolo 5 (Il Comune)

- **1.** Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:
 - a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 25 e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui all'articolo 32;
 - l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
 - c) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
 - d) lo svolgimento di azioni positive quali campagne informative, interventi di arredo e riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, l'istituzione della vigilanza di quartiere o di altri strumenti e figure professionali con compiti esclusivamente preventivi, la collaborazione con gli istituti di vigilanza privata, la promozione di attività di animazione culturale in zone a rischio, lo sviluppo di attività volte all'integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, il numero delle vittime di reato, la criminalità e gli atti incivili.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Articolo 6 (Principi organizzativi del servizio)

- 1. Ogni ente locale in cui è istituito il servizio di polizia locale deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
- **2.** La Giunta regionale, in situazioni particolari rappresentate nel Comitato regionale per la sicurezza urbana di cui all'articolo 22, definisce i criteri organizzativi di carattere generale cui gli enti locali possono attenersi nella organizzazione del servizio di polizia locale.
- **3.** Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.

Articolo 7 (Decentramento e modelli applicativi)

1. Gli enti locali possono istituire presidi decentrati di polizia locale.

2. I modelli applicativi del controllo di zona devono essere impostati sul presidio fisico e conoscitivo del territorio.

Articolo 8 (Prestazioni degli operatori)

- 1. Gli operatori di polizia locale si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali.
- **2.** Le prestazioni degli operatori di polizia locale, con riferimento ai profili professionali, sono individuate dall'ente di appartenenza nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
- **3.** Nell'espletamento del servizio d'istituto gli appartenenti alla polizia locale, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili, in via amministrativa e penale, per gli atti compiuti in difformità.
- **4.** Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
- **5.** L'esclusività dei compiti di cui al comma 4 è garantita anche negli enti ove presti servizio un solo operatore di polizia locale

Articolo 9 (Autorità di polizia locale)

- 1. Al Sindaco e al Presidente della provincia competono la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al comandante o al responsabile del servizio di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- 2. Ferme restando l'autonomia organizzativa e operativa del comandante e del responsabile del servizio, gli stessi sono responsabili verso il Sindaco o il Presidente della provincia dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.

Articolo 10 (Configurazione del corpo di polizia locale)

- 1. Il corpo o il servizio di polizia locale, ove istituiti, non possono costituire strutture intermedie di settori amministrativi più ampi, né essere posti alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.
- **2**. Il comando del corpo o del servizio è affidato a persona che assume esclusivamente lo *status* di appartenente alla polizia locale.

Articolo 11 (Funzioni di polizia amministrativa)

1. La polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

Articolo 12 (Funzioni di polizia giudiziaria)

1. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei corpi e i responsabili dei servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione sia con altri comandi di polizia locale che con le forze di polizia dello Stato.

Articolo 13 (Funzioni di polizia stradale)

1. Gli operatori di polizia locale espletano i servizi di polizia stradale negli ambiti territoriali secondo le modalità fissate dalla legge.

Articolo 14 (Funzioni di pubblica sicurezza)

1. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicu-

rezza, previste dalla normativa statale, la polizia locale pone il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.

2. L'attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la particolare conformazione e le specifiche esigenze dei contesti urbani e rurali, deve essere sorretta da adeguati strumenti di analisi volti ad individuare le priorità da affrontare, il loro livello di criticità e le azioni da porre in essere, con particolare riguardo alla prevenzione.

Articolo 15 (Servizi esterni di supporto, soccorso e formazione)

- 1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
- 2. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
- **3.** Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

Articolo 16 (Mezzi di servizio)

- 1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli.
- **2.** I corpi e i servizi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi lacuali o comunque per le acque interne; per particolari servizi relativi ad eventi che presentano specifiche criticità o che interessano il territorio di più comuni, possono essere dotati di mezzi operativi adatti alla natura del servizio o del territorio, ivi compresi i mezzi aerei.

Articolo 17 (Divisa e distintivi di grado)

- 1. La divisa degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori.
 - 2. Le divise sono:
 - a) ordinarie;
 - b) di servizio;
 - c) per i servizi di onore e di rappresentanza.
- 3. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.
- **4.** I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.

Articolo 18 (Strumenti di autotutela)

- 1. Gli operatori di polizia locale, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.
- 2. Nei servizi in borghese i dispositivi devono essere occultati.

- **3.** I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto; l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego, sono demandati al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale.
- **4.** L'assegnazione dei dispositivi di coazione fisica deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o del servizio di polizia locale.

Articolo 19 (Rinvio a regolamenti della Giunta regionale)

- 1. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla competente commissione consiliare, con uno o più regolamenti, disciplina:
 - a) i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla polizia locale;
 - b) gli strumenti che devono essere tenuti a bordo dei mezzi di trasporto;
 - c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le loro modalità d'uso e gli elementi identificativi di cui all'articolo 17, comma 3;
 - d) i modelli cui si conformano i distintivi da porre sulle uniformi degli operatori di polizia locale;
 - e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;
 - f) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori.
- 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso termine stabilito dai regolamenti medesimi, i comuni e le province provvedono all'adeguamento dei regolamenti vigenti.

Articolo 20 (Convenzioni)

- 1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con imprese produttrici al fine di agevolare gli enti locali nella dotazione del vestiario e degli strumenti operativi previsti dagli articoli 16,17 e 18, nonché di strumentazione informatica.
- 2. Gli enti locali hanno facoltà di aderire alle predette convenzioni, ovvero di provvedere direttamente all'acquisto del vestiario e degli strumenti operativi, fermo restando che gli stessi devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 19.

TITOLO IV COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ REGIONALI

Articolo 21 (Coordinamento)

- 1. Al fine di assicurare la collaborazione e l'integrazione delle attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, la Giunta regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisce apposita struttura di coordinamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale. Della struttura organizzativa possono far parte anche appartenenti a corpi e servizi di polizia locale operanti in Lombardia. Ove si renda necessario, la Regione attiva l'intervento della struttura di coordinamento.
- 2. La struttura di coordinamento, in particolare, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Comitato di cui all'articolo 22:
 - a) promuove il coordinamento tra i comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti, rilevanti per i compiti di polizia locale, interessino il territorio di più comuni o di più province, ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, l'azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;
 - b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;

- c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale in merito ai criteri e modalità per la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione del sistema informativo unificato, alle procedure operative per l'espletamento del servizio, agli strumenti e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi ed il loro coordinamento, all'adozione della modulistica unica.
- 3. Nel perseguimento dei fini indicati al comma 1, la Giunta regionale può individuare strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione istituzionale a mezzo internet e a mezzo stampa. La Giunta regionale può altresì costituire o promuovere la costituzione di servizi specialistici, anche distaccati sul territorio, che svolgono, su richiesta degli enti locali, attività di monitoraggio del territorio, di controllo ambientale e quant'altro attenga alle specifiche funzioni di polizia locale.
- **4.** Nell'ottica di agevolare lo svolgimento dei compiti della polizia locale, la Giunta regionale definisce linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.
- **5.** Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi dei servizi di polizia locale e degli stessi con la struttura di coordinamento regionale. La Regione individua le caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.
- **6.** Allo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale e di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione promuove l'istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando più vicino al luogo dell'evento per il quale si richiede l'intervento.

Articolo 22 (Comitato regionale per la sicurezza urbana)

- 1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la sicurezza urbana.
- 2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto da:
 - a) i presidenti delle province lombarde o assessori loro delegati;
 - b) i sindaci dei capoluoghi di provincia o assessori loro delegati;
 - c) sette sindaci, o assessori loro delegati, designati dalla Conferenza regionale delle autonomie, in rappresentanza dei sindaci di comuni non capoluogo di provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
- **3.** Il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di polizia locale partecipa al Comitato regionale per la sicurezza urbana.
- **4.** Il Comitato costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di sicurezza urbana. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno, mediante convocazione del Presidente. Il Comitato adotta un proprio regolamento interno che faciliti l'iniziativa dei suoi componenti.
- **5.** Il Comitato individua le linee programmatiche degli interventi regionali in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 25 e definisce gli indirizzi per il coordinamento regionale delle polizie locali.
- **6.** Il Presidente della Giunta regionale, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, può invitare alle sedute del Comitato anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2. Per assicurare un opportuno raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per la sicurezza urbana assumono le intese del caso con il Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di Presidente della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 23 (Gestione associata del servizio di polizia locale)

- 1. La Regione promuove ed incentiva la gestione associata del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio lombardo.
- **2.** Tra le forme di gestione associata si intendono compresi anche i consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali ed il cui personale svolge funzioni di polizia locale.

Articolo 24 (Competenza territoriale e dipendenza gerarchica)

- 1. Gli operatori di polizia locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato, svolgono il servizio nell'intero ambito territoriale derivante dall'associazione, con le modalità previste dall'accordo intercorso tra gli enti.
- 2. Gli operatori di polizia locale, nell'esercizio delle loro funzioni in ambito associativo, dipendono funzionalmente dal Sindaco o dal Presidente della provincia e, operativamente, dal comandante della polizia locale del comune o della provincia del luogo ove si svolge il servizio.

TITOLO V INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA URBANA

Articolo 25 (Progetti per la sicurezza urbana)

- 1. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, anche in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana.
 - 2. In particolare la Regione promuove:
 - a) la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana, con particolare riferimento alle aree ad alto tasso di criminalità;
 - b) la costituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità.

Articolo 26 (Contenuto dei progetti)

- 1. I progetti sono finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza urbana, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale.
- **2.** I progetti presentati dagli enti locali competenti, in forma singola o associata, devono riguardare in particolare:
 - a) apertura di presidi territoriali decentrati di polizia locale;
 - b) potenziamenti degli apparati radio;
 - c) rinnovo e incremento delle dotazioni tecnico/strumentali e del parco autoveicoli;
 - d) collegamenti telefonici, telematici, servizi informatici, installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali e più a rischio;
 - e) modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l'individuazione delle pattuglie sul territorio;
 - f) acquisizione di strumenti operativi di tutela per il personale della polizia locale;
 - g) incremento del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere, con estensione del servizio nella fascia serale e notturna;
 - h) realizzazione di servizi per l'istituzione del «vigile di quartiere», con particolare riferimento alle zone abitative e commerciali;

- i) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
- j) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza nei confronti di donne, bambini ed anziani;
- k) potenziamento dell'attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole;
- iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, edifici abbandonati, aree dismesse;
- m) incremento dei servizi festivi;
- n) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza.

Articolo 27 (Presentazione delle iniziative)

- 1. I progetti sono presentati:
- a) dalle province, dalle comunità montane e da singoli comuni, con una popolazione di almeno diecimila abitanti, che abbiano adottato il regolamento del corpo o del servizio di polizia locale della provincia, del comune o della comunità montana;
- b) da comuni nei quali si siano verificate, nell'ultimo anno, emergenze di criminalità;
- c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni che complessivamente abbiano un numero di almeno diecimila abitanti o con un minimo di sette addetti di polizia locale coinvolti nel progetto o, laddove non raggiungano tali entità numeriche, con una procedura di accordo tra almeno cinque comuni. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane;
- d) dai consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali.
- 2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, ogni due anni, entro il 31 gennaio, determina i criteri, le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, i termini e le modalità per la presentazione degli stessi, gli interventi ammissibili nonché gli importi massimi e minimi finanziabili.

Articolo 28 (Finanziamento dei progetti)

- 1. Il piano di assegnazione dei finanziamenti ai progetti ammessi è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande.
- **2.** Entro i successivi trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 1, la struttura provvede all'erogazione del finanziamento assegnato.
- **3.** Ogni progetto è finanziato fino ad un massimo del settanta per cento delle spese previste per la sua realizzazione.

Articolo 29 (Verifica dell'attuazione dei progetti)

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, la Regione, almeno una volta all'anno, riunisce tutti gli enti locali lombardi, invitando il Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di Presidente della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, al fine di svolgere una ricognizione sul lo stato di attuazione dei progetti di cui alla presente legge e per formulare indirizzi generali sugli interventi regionali di cui all'articolo 25.

Articolo 30 (Comitato scientifico)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato scientifico; il Comitato dura in carica per l'intera legislatura e fino al suo rinnovo.

- 2. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri, scelti tra personalità con specifiche competenze professionali e scientifiche nel campo della sicurezza urbana e della prevenzione del crimine, eletti dal Consiglio regionale, garantendo comunque la presenza di almeno due rappresentanti della minoranza.
- **3.** Per i componenti del Comitato scientifico che comunque hanno diretta relazione con i progetti presentati, vige l'obbligo generale di astensione.
- **4.** Il Comitato scientifico esprime parere alla competente struttura della Giunta in merito alla valutazione dei progetti di cui all'articolo 25.

Articolo 31 (Attività di prevenzione sociale)

- 1. La Regione promuove l'attività di prevenzione sociale in base alle proprie competenze e sostenendo l'attività degli enti locali, potenziando in particolare:
 - a) le politiche di prevenzione del disagio sociale, di accoglienza, di solidarietà, di inclusione sociale, attraverso la promozione dei diritti di cittadinanza e di pari opportunità;
 - b) gli interventi finalizzati alla soluzione dei problemi del disagio abitativo, dell'igiene e della sicurezza sanitaria, con riferimento anche a temporanei insediamenti previsti per i nomadi;
 - c) lo sviluppo di azioni nel settore educativo e dell'informazione, a favore delle scuole, delle università e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa;
 - d) l'attuazione dei programmi previsti dalla normativa regionale vigente in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi;
 - e) il coinvolgimento delle categorie economiche ed imprenditoriali, dei sindacati, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ispettorato del lavoro, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, per affermare la sicurezza e la legalità nei luoghi di lavoro e contrastare il lavoro irregolare e minorile.

Articolo 32 (Patti locali di sicurezza urbana)

- 1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che, a livello locale, hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento.
- 2. Il patto locale di sicurezza è promosso da uno o più sindaci dei comuni interessati ed è teso a favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché delle province e degli altri enti e associazioni presenti sul territorio.
 - 3. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare:
 - a) un comune singolo od un insieme di comuni, anche di diversi ambiti provinciali;
 - b) un quartiere singolo od un insieme di quartieri di un comune.
 - 4. Il patto locale di sicurezza urbana prevede:
 - a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
 - b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.

5. Con specifica deliberazione la Giunta regionale definisce altresì le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti, per il programma di azioni previsto e per i soggetti da coinvolgere, nonché le procedure e le modalità di raccordo di tali patti con il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 25.

Articolo 33 (Volontariato e associazionismo)

- 1. La Regione promuove l'attività del volontariato e dell'associazionismo rivolta all'animazione sociale, culturale e di aiuto alle vittime di reato e per perseguire attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità.
- 2. La Regione, a tale fine, concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato senza alcuna finalità di carattere politico, iscritte ai registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo ed il volontariato, che operano esclusivamente nel campo dell'animazione sociale e culturale e di aiuto alle vittime di reato, per la realizzazione di specifiche iniziative. La commissione consiliare competente esprime parere vincolante alla Giunta regionale sugli statuti tipo delle associazioni di cui al presente comma. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di investimento.

TITOLO VI COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE E SOGGETTI DI VIGILANZA PRIVATA

Articolo 34 (Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata)

- 1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi della collaborazione di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.
- 2. Al fine di attuare la collaborazione di cui al comma 1, gli enti locali, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipulano apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza anche per avvalersi della professionalità, dell'organizzazione e del supporto tecnologico degli stessi.
- **3.** In tale veste, le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le forze di polizia dello Stato od enti a vario titolo competenti per esigenze riguardanti esclusivamente:
 - a) eventi che possano arrecare danno o disagio;
 - b) interventi di tutela del patrimonio pubblico;
 - c) sorveglianza di luoghi pubblici e segnalazione di comportamenti di disturbo alla quiete pubblica;
 - d) situazioni di pericolo che richiedano interventi urgenti e tempestiva segnalazione agli enti competenti, anche per eventi che richiedano l'intervento della protezione civile.
- **4.** Il Sindaco o il Presidente della provincia, qualora intendono avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltrano apposita comunicazione al Questore della provincia al fine di consentire alla medesima autorità di pubblica sicurezza di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza.
- **5.** La Giunta regionale disciplina le caratteristiche di elementi identificativi di abbigliamento che le guardie particolari giurate sono tenute ad indossare nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

Articolo 35 (Requisiti e formazione)

1. La collaborazione di cui all'articolo 34 è subordinata al possesso del certificato di idoneità rilasciato dalla Regione, previa frequenza di corsi di formazione i cui oneri sono a

- carico dei privati richiedenti. Al termine dei predetti corsi i partecipanti sostengono un esame per il rilascio del certificato di idoneità. La Commissione esaminatrice è composta da tre appartenenti all'amministrazione regionale nominati con provvedimento del dirigente della competente struttura della Giunta
- **2.** Le guardie giurate in possesso di tale certificato partecipano periodicamente a corsi di aggiornamento professionale i cui oneri sono a carico dei privati richiedenti.
- **3.** La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, con apposita deliberazione, definisce le modalità organizzative, i contenuti, la durata, nonché le prove finali dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 2.
- **4.** L'Istituto Regionale Lombardo di Formazione del Personale della pubblica amministrazione (IReF) è organo certificatore della qualità dei suddetti corsi nonché della loro conformità ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.
- **5.** La competente struttura regionale forma appositi elenchi degli idonei, articolati su base provinciale, e li inoltra ai Sindaci e ai Presidenti delle province.
- **6.** Gli enti locali si avvalgono della collaborazione delle guardie particolari giurate attraverso gli elenchi di cui al comma 5.

Articolo 36 (Dipendenza funzionale)

- 1. Il Sindaco e il Presidente della provincia, nei casi di necessità, previo raccordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, richiedono agli istituti di vigilanza la disponibilità del personale iscritto negli elenchi di cui all'articolo 35, comma 5, per la predisposizione dei servizi.
- 2. Le guardie particolari giurate, sulla base delle problematiche emerse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono essere attivate dal Sindaco del comune o dal Presidente della provincia competenti per territorio, ferma restando la dipendenza funzionale dal comandante della polizia locale del comune o della provincia o dal responsabile del servizio di polizia locale dell'ente che ne ha richiesto l'ausilio.
- **3.** Le guardie particolari giurate possono assicurare la propria attività nell'arco delle ventiquattro ore, anche nei giorni festivi; a tal fine sono in diretto contatto con le centrali operative della polizia locale per le eventuali emergenze.

TITOLO VII ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Articolo 37 (Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo)

- 1. Ai fini della copertura di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente di polizia locale i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati, nel rispetto della contrattazione collettiva, dai regolamenti degli enti locali, dalle norme della presente legge e dalle disposizioni attuative emanate dal Consiglio regionale.
- 2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità psicofisica, da accertarsi preventivamente da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio, secondo modalità stabilite dal Consiglio regionale.
- 3. Nell'organizzazione dei corpi e dei servizi, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e nella legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

Articolo 38 (Concorsi per posti di ufficiale e sottufficiale)

1. Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali

della polizia locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione sulle diverse categorie professionali.

Articolo 39 (Nomina in ruolo)

- 1. I vincitori dei concorsi per posti di ufficiale, sottufficiale e agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base per gli agenti e di qualificazione professionale per sottufficiali e ufficiali, da svolgersi a norma dell'articolo 40.
- 2. Ai fini della nomina in ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova è espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui al comma 1.
- 3. Durante il periodo di prova, e comunque sino all'espletamento del corso di formazione di base per agenti e di qualificazione per sottufficiali e ufficiali, il personale vincitore del concorso per posti di agente, sottufficiale e ufficiale non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o ufficiale di polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica inerente all'effettuazione dei corsi di cui al comma 1.
- **4.** All'atto della nomina in ruolo, gli enti locali che hanno proceduto all'assunzione comunicano alla competente struttura della Regione i nominativi dei dipendenti assunti affinché gli stessi siano inseriti nell'apposito albo tenuto dalla struttura medesima. Gli enti locali comunicano altresì alla struttura regionale le cessazioni dal servizio degli operatori di polizia locale.

Articolo 40 (Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale)

- 1. La Regione promuove ed organizza i corsi di qualificazione e formazione di base per i vincitori dei concorsi di posti di ufficiale, sottufficiale ed agente, di cui all'articolo 39, comma 1, tenuto conto dei vigenti accordi di livello regionale inerenti alla formazione dei dipendenti pubblici, stipulati tra le organizzazioni sindacali, la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali, nonché delle precedenti esperienze formative realizzate dagli enti locali per il personale addetto alla polizia locale.
- 2. La Regione promuove ed organizza altresì corsi formativi di preparazione ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale. La preselezione per la partecipazione a detti corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del numero dei posti che intendono coprire. Il superamento degli esami finali dei predetti corsi ovvero il possesso di titolo equivalente costituisce requisito per l'accesso ai ruoli della polizia locale e non ha effetto ai fini del superamento del periodo di prova del personale assunto a seguito di concorso. Ai corsi previsti dal presente comma partecipa anche il personale di cui all'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e all'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
- **3.** I corsi di cui al comma 2 possono essere promossi ed organizzati anche dagli enti locali, con l'osservanza delle modalità e dei criteri di cui al comma 5, verificata dalla Giunta regionale.
- 4. Coloro che hanno frequentato i corsi formativi di preparazione e superato gli esami finali sono iscritti in apposito elenco conservato ed aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale. L'iscrizione all'elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l'assunzione di personale di polizia locale a tempo determinato. I corsi di cui al presente comma devono essere stati frequentati con esito positivo anche dagli ufficiali e sottufficiali assunti a tempo determinato.
 - 5. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le pro-

ve finali dei corsi di cui all'articolo 39 ed al presente articolo, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi formativi, sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

- **6.** Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per la formazione del personale addetto alle funzioni di polizia locale, la Regione stipula con l'Istituto Regionale Lombardo di Formazione del Personale della pubblica amministrazione (IReF) una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, dei corsi di preparazione ai concorsi, dei corsi di formazione di base, di qualificazione e di aggiornamento professionale, che l'IReF gestisce direttamente o stipulando convenzioni per lo svolgimento in forma indiretta.
- 7. Il volume delle iniziative formative previste dalla convenzione è contenuto nei limiti dei finanziamenti annuali ed è approvato con provvedimento della Giunta regionale, sulla base delle previsioni del bilancio della Regione.
- **8.** Nel determinare il finanziamento delle iniziative, la Giunta regionale tiene conto del reale fabbisogno formativo accertato sulla scorta della domanda proveniente dagli enti locali e dalle ricerche dell'IReF.
- **9.** L'attività didattica disciplinata dalla convenzione è prevista in un programma annuale o pluriennale definito dall'I-ReF, il cui contenuto è comprensivo:
 - a) dell'analisi del fabbisogno;
 - b) della progettazione generale degli interventi;
 - c) del catalogo degli interventi distribuiti nel corso dell'anno di attività, incluse le attività svolte in forma decentrata e regolate da convenzione.

Articolo 41 (Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale)

- 1. È istituita l'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia; l'Accademia costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.
- 2. Presso l'Accademia si svolgono i corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione ed appositi corsi di aggiornamento per i comandanti dei corpi di polizia locale.
- 3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera con proprio atto di indirizzo la costituzione dell'Accademia, la definizione degli organi e le modalità di funzionamento.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 42 (Condizione di accesso ai finanziamenti regionali)

1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti regionali.

Articolo 43 (Norme transitorie)

- 1. Fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione di cui all'articolo 27, comma 2, si applicano, per l'erogazione dei finanziamenti regionali, i criteri e le modalità previsti nelle deliberazioni del Consiglio regionale adottate in attuazione della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni).
- **2.** Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 19, le caratteristiche delle dotazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dello stesso articolo, sono quelle degli allegati B e D della legge regionale 8 maggio 1990,

n. 39 (Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia).

Articolo 44 (Abrogazione di leggi)

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie contenute nella presente legge, sono abrogate le seguenti norme regionali:
 - a) legge regionale 17 maggio 1985, n. 43 (Norme in materia di polizia locale);
 - b) legge regionale 8 maggio 1990, n. 39 (Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia);
 - c) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza nei comuni);
 - d) il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).
- **2.** Sono altresì abrogati i commi 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163, dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

Articolo 45 (Norma finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato regionale per la sicurezza urbana, di cui all'articolo 22, e del Comitato scientifico, di cui all'articolo 30, si provvede con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».
- 2. Per le spese per la costituzione della struttura di coordinamento di cui all'articolo 21, comma 1 è autorizzata per l'anno 2003 l'ulteriore spesa in capitale di € 1.000.000,00 in incremento rispetto le risorse già stanziate all'UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza» del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.
- 3. Per le spese per la costituzione della struttura di coordinamento di cui al comma 2, relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modificazioni ed integrazioni. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale 34/78.
- **4.** Agli investimenti per il finanziamento dei progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) si provvede con le risorse stanziate all'UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza».
- **5.** Al finanziamento del fondo regionale a sostegno delle vittime della criminalità, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b) e alle spese per i corsi di qualificazione, formazione, preparazione ai concorsi e aggiornamento professionale del personale addetto a funzioni di polizia locale, di cui all'articolo 40, si provvede con le risorse appositamente stanziate all'UPB 1.2.1.1.2.9 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza».
 - 6. Per le spese di cui al comma 5, la Giunta regionale è

- autorizzata per gli esercizi successivi al 2003, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all'espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 34/78.
- 7. All'onere di € 1.000.000,00 di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese di investimento» per l'esercizio finanziario 2003.
- **8.** All'autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.
- **9.** Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

- Alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spese in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese di investimento» è ridotta di € 1.000.000,00;
- alla funzione obiettivo 1.2.1 «Sicurezza dei cittadini e del territorio» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza» è incrementata di € 1.000.000,00.

Articolo 46 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 14 aprile 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/788 del 2 aprile 2003)

(4.6.2)

(BUR2003022)
Regolamento regionale 12 aprile 2003 - n. 5

Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo»

LA GIUNTA REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1 (Ambito di applicazione)

- 1. Il presente regolamento, in attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 disciplina:
 - a) i requisiti e le procedure per il riconoscimento della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche;
 - i requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
 - c) la presentazione delle comunicazioni di svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
 - d) i criteri per evitare le concomitanze tra le manifestazioni fieristiche;
 - e) la redazione dei calendari fieristici;
 - f) il riordino degli enti fieristici e l'elenco regionale degli enti e degli organizzatori fieristici;
 - g) le modalità e i tempi per la richiesta dei contributi relativi alle manifestazioni fieristiche.

Art. 2 (Requisiti delle manifestazioni internazionali)

- 1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica internazionale alla manifestazione fieristica di qualifica nazionale quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) la presenza di almeno il 15% di espositori esteri, diretti o rappresentati, provenienti da almeno dieci Paesi esteri o, alternativamente, provenienti da almeno cinque Paesi esteri extra Unione Europea sul totale degli espositori;
 - b) l'affluenza di almeno l'8% di visitatori di nazionalità estera sul totale dei visitatori;
 - c) l'affluenza di almeno il 4% di visitatori di nazionalità di Paesi extra Unione Europea sul totale dei visitatori.
- 2. La qualifica internazionale viene riconosciuta solo se le date di svolgimento della manifestazione, per cui si chiede l'attribuzione o la conferma della qualifica, non siano concomitanti con altra manifestazione internazionale, nazionale e regionale con merceologie uguali o affini, che si svolga in Lombardia.

Art. 3 (Requisiti delle manifestazioni nazionali)

- 1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica nazionale alla manifestazione fieristica quando, nell'ultima edizione della manifestazione, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) una partecipazione di espositori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà degli espositori totali;
 - b) una presenza di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà dei visitatori totali;

- c) una partecipazione di espositori esteri diretti o rappresentati non inferiore al 10% del totale degli espositori;
- d) una presenza di visitatori esteri non inferiore al 5% del totale dei visitatori.
- 2. La qualifica di nazionale viene riconosciuta solo se le date di svolgimento della manifestazione, per cui si chiede l'attribuzione o la conferma della qualifica nazionale, non sia concomitante con altra manifestazione internazionale, nazionale e regionale con merceologie uguali o affini, che si svolga in Lombardia.

Art. 4 (Deroga ai requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali)

1. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, realizzate dai soggetti organizzatori e dagli enti fieristici di cui all'art. 21, nei quartieri fieristici di cui agli artt. 9, 10 e 11 o in altri luoghi aventi i requisiti previsti dai medesimi, la qualifica nazionale o internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando dall'istruttoria regionale si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l'iniziativa preveda i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) o all'art. 3, comma 1, lett. a) o in alternativa, lett c), ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione già qualificata.

Art. 5 (Requisiti delle manifestazioni regionali)

- 1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica regionale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) riconoscimento della qualifica locale da almeno due edizioni;
 - registrazione della provenienza degli espositori nella precedente edizione da almeno cinque province della regione.
- 2. L'attribuzione o la conferma della qualifica regionale viene riconosciuta solo se le date di svolgimento della manifestazione, per cui si chiede l'attribuzione o la conferma, non coincida totalmente o parzialmente con altra manifestazione con qualifica internazionale, nazionale e regionale, con merceologie uguali o affini, che si svolgano in Lombardia.

Art. 6 (Deroga ai requisiti delle manifestazioni regionali)

1. Può essere qualificata regionale una manifestazione fieristica alla prima edizione nel caso in cui il progetto presentato dal legale rappresentante del soggetto organizzatore preveda, sulla base di idonea documentazione, una partecipazione di espositori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà degli espositori totali oppure una presenza di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane, esclusa la Lombardia, superiore alla metà dei visitatori italiani.

Art. 7 (Requisiti delle manifestazioni locali)

- 1. Il comune territorialmente competente riconosce o conferma la qualifica locale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all'ambito territoriale provinciale competente e/o ad altre province della Lombardia;
 - b) provenienza degli espositori e dei visitatori dall'ambito territoriale della provincia in cui si svolge la manifestazione medesima e da altre province della Lombardia.

Art. 8 (Procedure per l'attribuzione delle qualifiche alle manifestazioni fieristiche)

1. La domanda per l'attribuzione o la conferma della quali-

fica internazionale, nazionale, regionale o locale alle manifestazioni fieristiche deve essere presentata, dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, all'autorità competente di cui all'art. 4, commi 2 e 4, della l.r. n. 30/2002 entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione per le qualifiche internazionali e nazionali, ed entro il 30 aprile per le qualifiche regionali e locali.

- **2.** La qualifica, o la conferma della qualifica, di internazionale, nazionale e regionale è attribuita con decreto del dirigente regionale competente.
- **3.** La domanda per l'attribuzione o la conferma della qualifica vale anche come comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica, di cui e secondo le modalità stabilite dall'art. 14 oppure dall'art. 15.
- **4.** La domanda per l'attribuzione o la conferma della qualifica deve essere corredata da:
 - a) regolamento ufficiale della manifestazione, da allegarsi anche successivamente;
 - b) citazione degli estremi di registrazione dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto dell'ente promotore, nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso dell'amministrazione regionale; per le manifestazioni di nuova istituzione tale documentazione deve essere prodotta integralmente;
 - c) dichiarazione contenente i requisiti di cui agli artt. 2, 3, 5 e 7;
 - d) dichiarazione attestante, nello svolgimento della manifestazione fieristica, l'applicazione di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti;
 - e) dichiarazione attestante l'avvenuta verifica del bilancio annuale da parte di una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della CONSOB o di equivalente organo di paesi della unione europea o extracomunitari, relativamente alle manifestazioni nazionali e internazionali. Nel caso di organizzazioni di manifestazioni fieristiche che operano con forme giuridiche diverse dalle società di capitali deve essere prodotta una autocertificazione illustrante lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'organizzazione;
 - f) dichiarazione attestante l'esercizio dell'attività fieristica nello stesso settore merceologico da almeno due anni relativamente alle manifestazioni internazionali e da almeno un anno per le manifestazioni nazionali.
- **5.** Qualora il dirigente, in sede di istruttoria della documentazione allegata all'istanza, riscontri che la manifestazione non possiede i requisiti previsti agli artt. 2, 3, 5 e 7 per l'attribuzione o la conferma della qualifica richiesta, determina, con provvedimento motivato, e con le procedure previste dalla legge 241/1990, la qualificazione spettante ovvero trasmette gli atti al comune competente.

Art. 9 (Requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali)

- 1. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di quartiere fieristico internazionale da parte del comune competente il quartiere deve avere i seguenti requisiti minimi:
 - a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
 - b) disponibilità di parcheggi esterni;
 - c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
 - d) sale convegni;
 - e) prenotazione viaggi ed alberghi;
 - f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;

- g) servizi bancari;
- h) servizi di ristoro;
- i) servizio stampa;
- j) pronto soccorso;
- k) servizi di sicurezza;
- l) spedizioniere;
- m) centro affari, mediante: servizio informazioni in generale, centro accoglimento operatori e delegazioni, servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri, interpretariato, contatti commerciali, domande e offerte;
- n) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
- o) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
- p) sistemi informatizzati.

Art. 10 (Requisiti minimi dei quartieri fieristici nazionali)

- 1. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di quartiere fieristico nazionale, da parte del comune competente, il quartiere deve avere i seguenti requisiti minimi:
 - a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
 - b) disponibilità di parcheggi esterni;
 - c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
 - d) sale convegni;
 - e) prenotazione viaggi ed alberghi;
 - f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
 - g) servizi bancari;
 - h) servizi di ristoro;
 - i) servizio stampa;
 - j) pronto soccorso;
 - k) servizi di sicurezza;
 - servizio informazioni, mediante: elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
 - m) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.

Art. 11 (Requisiti minimi dei quartieri fieristici regionali)

- 1. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di quartiere fieristico regionale, da parte del comune competente, il quartiere deve avere i seguenti requisiti minimi:
 - a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
 - b) disponibilità di parcheggi esterni;
 - c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
 - d) sale convegni;
 - e) servizi bancari,

- f) servizi di ristoro;
- g) pronto soccorso;
- h) servizi di sicurezza;
- i) servizio informazioni, mediante: elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card;
- j) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.

Art. 12 (Definizione di spazi espositivi non permanenti)

- 1. Per spazi espositivi non permanenti si intendono strutture che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture, quali tensostrutture o altre strutture similari.
- **2.** Nel caso di svolgimento delle manifestazioni fieristiche in spazi espositivi non permanenti è necessario che, in relazione alla qualifica della manifestazione, gli spazi abbiano i requisiti previsti dagli artt. 9, 10 e 11 e che rispettino le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

Art. 13 (Modalità di verifica e controllo dei requisiti dei quartieri fieristici)

- 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni devono trasmettere alla direzione generale regionale competente apposita relazione attestante la conformità degli standard riscontrati nei quartieri fieristici di loro competenza territoriale con quelli previsti nel presente regolamento, in relazione alle qualifiche internazionali, nazionali e regionali.
- 2. Nel caso in cui il quartiere fieristico non risulti conforme ai criteri regionali, nel medesimo possono continuare a svolgersi le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, se entro sessanta giorni dalla rilevazione effettuata dal comune il soggetto che ha la disponibilità a qualunque titolo del quartiere fieristico presenta un progetto di adeguamento ai criteri regionali, specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione.
- **3.** La conformità ai criteri regionali del quartiere fieristico deve essere raggiunta entro nove mesi dalla data di presentazione del progetto di adeguamento. Oltre tale periodo nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non risulta conforme ai criteri regionali.

Art. 14

(Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali. Manifestazioni alla prima edizione)

- 1. La comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica con precedente qualifica internazionale, nazionale e regionale, o alla prima edizione, è presentata dal legale rappresentante del soggetto organizzatore alla direzione generale regionale competente e deve indicare:
 - a) la denominazione, la precedente qualifica, le date di inizio e conclusione della manifestazione;
 - il comune, il luogo di svolgimento, la tipologia della manifestazione, del settore o dei settori merceologici interessati e, nel caso di «fiera specializzata», l'indicazione dei giorni dell'eventuale apertura al pubblico;
 - c) la superficie netta e la superficie totale dello spazio espositivo in cui si svolge la manifestazione;
 - d) la dichiarazione attestante la disponibilità degli spazi espositivi da parte dell'organizzatore della manifestazione;
 - e) il numero totale di espositori e visitatori registrati nella

- precedente edizione con indicazione del metodo di rilevazione dati:
- f) la dotazione di apposite apparecchiature di controllo automatico delle presenze dei visitatori in ingresso o attivazione di sistemi equivalenti di controllo degli accessi.
- 2. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato, anche successivamente, il regolamento ufficiale della manifestazione, indicante i criteri di ammissibilità degli espositori, l'ammontare dei canoni e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali ed il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell'iniziativa, ai convegni, ai seminari e ad altri eventi collaterali.
- **3.** La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 5, comma 6, della l.r. n. 30/2002.

Art. 15 (Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche locali)

- 1. La comunicazione dello svolgimento della manifestazione avente una precedente qualifica locale deve essere trasmessa al comune competente e deve indicare:
 - a) la denominazione, gli orari di svolgimento e le date di inizio e conclusione della manifestazione;
 - b) il luogo di svolgimento, la tipologia della manifestazione, del settore o dei settori merceologici interessati e, nel caso di «fiera specializzata», l'indicazione dei giorni dell'eventuale apertura al pubblico;
 - c) la superficie netta e la superficie totale interessata dalla manifestazione fieristica;
 - d) la dichiarazione attestante la disponibilità degli spazi espositivi da parte dell'organizzatore;
 - e) il regolamento della manifestazione, indicante i requisiti di ammissibilità degli espositori e l'ammontare dei canoni e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali;
 - f) il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell'iniziativa, ai convegni, ai seminari e ad altri eventi collaterali.

Art. 16 (Disciplina delle concomitanze tra manifestazioni)

- 1. La direzione generale competente, al fine di valorizzare il patrimonio fieristico lombardo e armonizzarlo con le altre realtà fieristiche nazionali, promuove le opportune intese tra gli organizzatori di manifestazioni fieristiche lombarde al fine di evitare distorsioni del mercato, dannose al sistema fieristico ed ai suoi utenti per l'effetto di concomitanze tra manifestazioni fieristiche di uguale merceologia.
- **2.** Si intende concomitante la manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale che si svolga nell'ambito della regione Lombardia in un periodo di tempo compreso tra i quindici giorni antecedenti e/o susseguenti ad altra manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale e merceologie uguali.
- **3.** La direzione generale competente, qualora non si realizzi accordo tra le parti, non inserirà nel calendario fieristico e potrà revocare la qualifica alla manifestazione che, alla luce dei criteri di cui all'art. 17, non risulti legittimata allo svolgimento nelle date previste.
- **4.** In caso di mancato accordo tra le parti è comunque fatto salvo il diritto, per l'organizzatore della manifestazione riconosciuta non legittimata allo svolgimento nelle date contestate, a svolgere ugualmente la propria fiera nello stesso periodo richiesto dal concorrente, alle condizioni indicate al comma 3.

Art. 17

(Criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche internazionali si svolgano anche solo in parte in concomitanza tra loro o con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale o regionale)

1. L'unità organizzativa competente per materia sentita la

commissione di cui all'art. 10 della l.r. n. 30/2002 esamina la compatibilità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche in base ai seguenti criteri:

- a) le fiere internazionali hanno la prevalenza sulle fiere nazionali o regionali dello stesso settore;
- b) é privilegiato il mantenimento dello stesso periodo di svolgimento rispetto al cambiamento di date;
- c) le nuove manifestazioni fieristiche devono scegliere un periodo di svolgimento che non coincida con le date di altre preesistenti;
- d) in caso di totale o parziale coincidenza dei periodi di svolgimento di due o più manifestazioni fieristiche tra loro concorrenziali, sarà attivato un confronto tra i rispettivi organizzatori; in caso di mancato accordo sarà preferita la manifestazione che nelle date contestate risulti più consolidata nel tempo.

Art. 18 (Variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni)

- 1. Le richieste di variazione del periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche già prese in esame al fine della predisposizione del calendario regionale possono pervenire, debitamente motivate, all'unità organizzativa competente per materia entro e non oltre il 31 maggio dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione.
- 2. In caso di variazione del periodo di svolgimento, relativa a manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, il mantenimento della qualifica attribuita nella prima comunicazione e il relativo inserimento nel calendario regionale è possibile solo a condizione che le nuove date proposte non coincidano totalmente o parzialmente con quelle di altre manifestazioni che nelle date contestate risultino più consolidate nel tempo e aventi le stesse qualifiche delle manifestazioni variate che si svolgono in Lombardia.
- **3.** Le variazioni di data si intendono accolte qualora l'unità organizzativa competente per materia non provveda a comunicare un provvedimento ostativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
- **4.** Le variazioni di date, concernenti manifestazioni internazionali o nazionali, che vanno a sovrapporsi con manifestazioni aventi le stesse qualifiche che si svolgono sul territorio nazionale sono possibili fino a quando in sede di coordinamento interregionale non vengano approvati i provvedimenti relativi alla formazione del calendario fieristico italiano.

Art. 19 (Coordinamento manifestazioni fieristiche per la formazione del calendario italiano e regionale)

- 1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali nell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione, trasmettono di norma entro il 31 gennaio le richieste di inserimento nel calendario regionale e di attribuzione o di conferma della qualifica internazionale, nazionale, regionale o locale, tuttavia per le manifestazioni regionali e locali è consentita la dilazione dei termini di presentazione fino al 30 aprile in quanto le stesse non sono da sottoporre al vaglio del coordinamento interregionale di cui ai successivi commi 4 e 5.
- 2. La direzione generale competente per materia e il comune per le manifestazioni di propria competenza, hanno la facoltà, ai fini del rispetto del principio di trasparenza del mercato e della difesa dei consumatori di chiedere chiarimenti o integrazioni della documentazione presentata dall'operatore fieristico, entro 15 giorni dalla data di ricezione della medesima, con particolare riferimento alla veridicità dei dati ed alle modalità della loro rilevazione.
- **3.** Fatto salvo il diritto degli organizzatori ad effettuare comunque la manifestazione decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione al protocollo della giunta regionale della comunicazione o dell'inoltro dei chiarimenti o atti richiesti, qualora tale richiesta pervenga alla direzione generale competente

dopo le date di cui al comma 1 la manifestazione decade dal diritto di inserimento nel calendario nazionale e regionale relativo all'anno seguente.

- 4. La direzione generale competente per materia, entro il 31 marzo dell'anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione fieristica, al fine della predisposizione della bozza del calendario fieristico italiano, trasmette al coordinamento interregionale l'elenco delle fiere internazionali e nazionali che saranno organizzate in Lombardia con i dati relativi al soggetto organizzatore, alla denominazione, alla qualifica, al periodo di svolgimento, ai settori merceologici e alla sede di svolgimento.
- 5. Entro il 31 marzo dell'anno precedente lo svolgimento della manifestazione fieristica, con decreto del dirigente competente per materia viene comunicato agli organizzatori il riconoscimento di qualifica internazionale e nazionale. Tale riconoscimento si intende definitivo salvo l'eventuale verifica, in sede di coordinamento interregionale, dell'insussistenza di concomitanze con manifestazioni di altre regioni qualora il coordinamento interregionale dovesse adottare un regolamento disciplinante tali concomitanze.
- **6.** Entro il 31 luglio di ogni anno la giunta regionale approva il calendario regionale per le manifestazioni con qualifica internazionale, nazionale e regionale, che contribuirà alla formazione del calendario nazionale.
- 7. Ai fini della pubblicazione del calendario regionale i comuni trasmettono l'elenco delle manifestazioni di loro competenza alle camere di commercio competenti per territorio entro il 31 luglio di ogni anno. Le camere di commercio redigono gli elenchi provinciali delle manifestazioni locali e ne curano la trasmissione alla direzione generale della giunta regionale competente sia su supporto cartaceo che informatico, entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le manifestazioni.
- **8.** Entro il 30 novembre di ogni anno viene pubblicato sul sito internet della direzione generale competente e sul Bollettino Ufficiale della regione il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo.

Art. 20 (Coordinamento con le altre norme che regolano le manifestazioni fieristiche)

1. È fatta integralmente salva l'applicazione alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali, di quanto previsto in materia fieristica dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con r.d. n. 773/1931.

Art. 21 (Elenco degli organizzatori di manifestazioni fieristiche e degli enti fieristici)

- 1. Presso la direzione generale competente è istituito l'elenco degli organizzatori di manifestazioni fieristiche e degli enti fieristici, ai fini di classificazione e di censimento nonché per monitorare l'evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio lombardo delle manifestazioni fieristiche.
- 2. Gli organizzatori di manifestazioni e gli enti fieristici dotati di personalità giuridica vengono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui al comma 1 mediante decreto del dirigente dell'unità organizzativa competente per materia.
- **3.** Vengono iscritti nell'elenco di cui al comma 1, con decreto del dirigente dell'unità organizzativa competente, i soggetti che presentano istanza in tal senso alla direzione generale competente, corredata della seguente documentazione:
 - a) copia autentica dell'atto di costituzione;
 - b) statuto;
 - autocertificazione attestante l'attività svolta nel settore fieristico da almeno un triennio.
 - 4. L'aggiornamento dell'elenco regionale degli organizza-

(5.2.0)

tori di manifestazioni fieristiche anche non proprietari dei quartieri fieristici, e degli enti fieristici viene effettuato con cadenza trimestrale a cura dell'unità organizzativa competente.

Art. 22 (Disciplina per il riordino degli enti fieristici)

1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche e gli enti fieristici, iscritti all'elenco di cui all'art. 21, che intendono procedere a trasformazioni societarie inviano alla direzione generale regionale competente il progetto di trasformazione comprensivo di identificazione del patrimonio dell'Ente fieristico, che sarà approvato con decreto del dirigente competente.

Nel caso in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di una società per azioni il progetto dovrà identificare anche:

- a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e diritti, strumentali all'attività dell'ente, da conferire nella società per azioni da parte di enti pubblici e di società od enti privati;
- b) la ripartizione del capitale sociale.
- **2.** L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da una relazione di stima redatta a norma dell'art. 2343 del codice civile per quanto attiene ai beni e ai diritti indicati al comma 1 lettera a).
- **3.** Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono condizione necessaria per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7, previsti dalla legge n. 289 art. 80, comma 43 del 27 dicembre 2002 fino al 30 marzo 2005.

Art. 23

(Modalità e tempi per la presentazione delle richieste dei contributi per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di cui all'art. 11 comma 3, lett. a) della l.r. n. 30/2002)

- 1. I soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche che intendono beneficiare dei contributi di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) della l.r. n. 30/2002 devono presentare, a mezzo raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, una domanda indirizzata alla direzione generale competente.
- 2. La richiesta a firma del legale rappresentante del soggetto organizzatore deve essere redatta in forma di autocertificazione e contenere i dati previsti dalla delibera di giunta regionale che annualmente definisce i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi.
- **3.** Sono esclusi dal piano di riparto dei contributi le manifestazioni, fiere, mercati o sagre che non presentano le caratteristiche delle manifestazioni fieristiche di cui al presente Regolamento o che siano regolate in base alla normativa relativa al commercio su aree pubbliche e il cui accesso sia pertanto riservato ai venditori ambulanti.
- **4.** Gli uffici della direzione generale competente entro il 30 settembre di ogni anno, predispongono il piano di riparto dei contributi in cui saranno esaminate le richieste di contributi relative alle manifestazioni fieristiche svolte nel periodo intercorrente tra il 1° settembre dell'anno precedente al piano di riparto ed il 31 agosto dell'anno solare di riferimento.
- **5.** La concessione di contributi è subordinata alla presenza della manifestazione nel calendario regionale ed è rivolta alle manifestazioni a qualifica locale, regionale, nazionale e internazionale.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 12 aprile 2003

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/12600 del 7 aprile 2003)

(BUR2003023)

Regolamento regionale 12 aprile 2003 - n. 6

Regolamento della comunicazione pubblica stradale e degli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico

LA GIUNTA REGIONALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale», prevede e disciplina gli impianti di comunicazione pubblica stradale e gli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico quali tipologie di mezzi pubblicitari, ad integrazione di quanto disposto dal d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di attuazione del Nuovo codice della Strada».

Art. 2 (Definizioni)

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) impianto di comunicazione pubblica stradale: il manufatto bidimensionale costituito da un pannello rigido sorretto da uno o due appoggi saldamente fissati a terra, con luce libera minima dal suolo di cm.150 e superficie utile massima di mq.6 per facciata, finalizzato ad acco-gliere comunicazioni di pubblica utilità ed interesse della Regione o, previo accordo con la competente Direzione generale della Giunta regionale, della provincia, quali numeri verdi, numeri utili, indicazioni di servizi di pubblica utilità, informazioni relative agli itinerari ambientali e culturali, campagne di pubblica informazione e/o sensibilizzazione. Alla comunicazione di interesse pubblico può essere abbinata, nell'ambito del medesimo impianto ed al solo fine di consentire la copertura dei relativi costi, eventuale pubblicità commerciale, la quale può occupare uno dei lati o sezioni del pannello ovvero la sezione inferiore di questo su uno o su entrambi i lati;
- b) impianto di indicazione stradale di interesse culturale e turistico: il manufatto bidimensionale costituito da un pannello rigido sorretto da uno o due appoggi saldamente fissati a terra, con luce libera minima dal suolo di cm. 150, larghezza ed altezza massima del pannello rispettivamente di cm. 250 e cm. 70, recante in lettere bianche su fondo marrone l'indicazione di luogo o percorso di interesse turistico, culturale o comunque di rilevanza pubblica, accompagnata da freccia bianca di indicazione ed eventuale logo o simbolo grafico. I relativi bozzetti sono definiti dalla Regione o dalla Provincia interessata.

Art. 3 (Distanze)

- 1. Gli impianti di comunicazione pubblica stradale e di indicazione stradale di interesse culturale e turistico sono collocati:
 - a) ad una distanza non inferiore a 10 metri dagli altri cartelli, insegne di esercizio e mezzi pubblicitari;
 - b) ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata, salva la possibilità di deroga fino ad un metro dal limite della carreggiata per le sole comunicazioni di pubblica utilità il cui bordo inferiore sia, in ogni suo punto, ad una quota pari o superiore a 3 metri rispetto a quella del piano stradale.
- 2. Restano fermi gli altri vincoli dettati dall'art. 51 del d.P.R. n. 495/1992 ai fini della sicurezza della circolazione.

- **3.** Tra singoli impianti di comunicazione pubblica stradale deve intercorrere una distanza non inferiore a 1.000 metri.
- **4.** La collocazione degli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico non è soggetta al vincolo di cui al comma 3.

Art. 4 (Disposizioni procedurali)

- 1. Nel caso in cui l'impianto sia collocato su iniziativa diretta della Regione o della Provincia e non rechi pubblicità commerciale, la collocazione è soggetta a preventiva comunicazione all'Ente proprietario della tratta stradale da parte dell'ente richiedente, che indichi le dimensioni e l'ubicazione dell'impianto, nonché il bozzetto del messaggio di pubblica utilità; la comunicazione è corredata dall'attestazione che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo che ne sia garantita la stabilità. L'ente proprietario della tratta stradale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può segnalare la motivata indisponibilità della posizione individuata, eventualmente assegnando una diversa posizione lungo la medesima tratta stradale, ovvero chiedere la modifica dell'impianto per adeguarlo alle disposizioni del presente regolamento e del d.P.R. n. 495/1992. Decorso inutilmente il predetto termine, il richiedente può procedere alla collocazione.
- 2. Nel caso in cui l'impianto rechi pubblicità commerciale, la relativa comunicazione deve essere presentata all'Ente proprietario della tratta stradale da soggetto che svolga professionalmente attività pubblicitaria e che abbia preventivamente sottoscritto con l'ente interessato al messaggio di interesse pubblico apposita convenzione, secondo lo schema allegato al presente regolamento. Alla comunicazione sono allegati un bozzetto del messaggio, con l'indicazione delle dimensioni e dell'ubicazione dell'impianto pubblicitario, nonché una dichiarazione, redatta ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la quale attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo che sia garantita la stabilità. L'ente proprietario, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può segnalare la motivata indisponibilità della posizione individuata, eventualmente assegnando una diversa posizione lungo la medesima tratta stradale, ovvero chiedere la modifica dell'impianto per adeguarlo alle disposizioni del presente regolamento e del d.P.R. n. 495/1992. Decorso inutilmente il predetto termine, il richiedente può procedere alla collocazione.
- ${\bf 3.}$ Il soggetto che ha chiesto l'installazione a norma del comma ${\bf 2}$ è tenuto:
 - a) ad ogni onere connesso alla realizzazione e collocazione dell'impianto;
 - a verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e delle loro strutture di sostegno e di effettuare la relativa manutenzione;
 - al pagamento delle imposte per cartelli pubblicitari di analoghe dimensioni;
 - d) alla stampa, affissione e sostituzione periodica del messaggio di interesse pubblico così come concordato con la Regione o con la Provincia interessata;
 - e) al rispetto di eventuali vincoli alla pubblicità abbinabile. Non è in ogni caso ammessa la presenza di pubblicità sul cartello in assenza di comunicazione pubblica;
 - f) alla rimozione dell'impianto in caso di mancato rispetto degli impegni assunti in convenzione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione

Art. 5 (Oneri)

1. Per la collocazione degli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico e degli impianti di comunicazione pubblica stradale di cui al comma 1 dell'art. 4, è dovuto il pagamento delle sole imposte comunali di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507/1993, qualora dovute in relazione alla tipologia dell'impianto. La collocazione degli impianti di comunicazione pubblica stradale di cui al comma 2 dell'art. 4 è soggetta, oltre alle imposte comunali di cui al d.lgs. n. 507/1993, alla corresponsione all'ente proprietario della strada di un canone onnicomprensivo pari al 50% del canone applicato dall'ente stesso per la pubblicità ordinaria.

Art. 6 (Norma finale)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del d.P.R. n. 495/1992.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 12 aprile 2003

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/12601 del 7 aprile 2003)

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE PUBBLICA STRADALE

ai sensi del Regolamento regionale n./2002

Tra la Regione Lombardia, c.f. e p. IVA 80050050154, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 24, rappresentata per la presente convenzione dal Direttore Generale della Direzione Generale
nerale
con sede in
E
la società,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione la societàsi impegna a collocare sul territorio regionale, con le modalità di cui ai successivi articoli, impianti di comunicazione pubblica stradale con presenza di pubblicità commerciale conformi alle disposizioni di cui al Regolamento regionale n./2002 «Regolamentazione della comunicazione pubblica stradale e degli impianti di indicazione stradale di interesse culturale e turistico».

2. Numero e collocazione degli impianti

La società
si impegna a collocare, in attuazione del presente contratto
n impianti bifacciali tra loro identici delle dimensioni uti-
li complessive di cm ×, come da schema progettuale
allegato.

Gli impianti dovranno essere collocati lungo la rete stradale della Lombardia secondo i seguenti criteri:

a.	bacino geografico:	 ,
b.	categoria delle strade:	 ;
c.	frequenza degli impianti:	 :

	d. elementi di prossimità:	;		
	e. altri elementi	;		
	c. aiti relementi	,		
	imensione, contenuti ed agg essaggio di interesse pubbli			
impia – dov cui b rale alla s	sezione anti di cui all'art. 2 – per una rà essere riservata al messa ozzetti dovranno essere trasi occietà 3 0 giorni dalla sottoscrizior	dimensione di cm × ggio di interesse pubblico i nessi dalla Direzione Gene-		
Qualora tale data non dovesse essere rispettata e, nelle more dell'adempimento, avesse inizio la collocazione degli impianti, nello spazio riservato al messaggio di interesse pubblico dovrà essere esposto il logo della Regione Lombardia accompagnato dalla dicitura «».				
saggi ment	Regione ha facoltà di chiede o in ragione di 3 volte per og o deve essere effettuato a cu o 30 giorni dalla richiesta.	gni anno solare. L'aggiorna-		
La predisposizione, stampa, collocazione, manutenzione e sostituzione periodica del messaggio di interesse pubblico sono assunti a totale carico della società				
4. D	imensione e contenuti della	pubblicità commerciale		
La sezione				
a.	non potranno essere esposti mozionali appartenenti alle			
	a.1 politici o d'opinione, rel dalla Regione;	igione, di istituzioni diverse		
	a.2 prodotti	;		
	0.2			

b. i bozzetti delle pubblicità da esporsi, comunque rispon-

denti alle limitazioni di cui alla lettera a., dovranno es-

sere trasmessi per l'approvazione preventiva alla Dire-

zione Generalela quale ha facoltà di esprimere diniego motivato, qua-

lora ravvisi incompatibilità con il messaggio di interes-

se pubblico, entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale

termine il bozzetto si intende approvato.

Non è in ogni caso ammessa la presenza di pubblicità sugli impianti in assenza di comunicazione pubblica, fatto salvo il caso del messaggio temporaneo di cui all'art. 3.

5. Oneri

Tutti gli oneri connessi alla esecuzione della presente convenzione, ivi compresa la registrazione della stessa, saranno integralmente assolti dalla società, a fronte del diritto di questa di sfruttare commercialmente gli spazi destinati alla pubblicità commerciale.

- a. di ogni onere connesso alla realizzazione e collocazione dell'impianto;
- b. del pagamento degli oneri dovuti all'ente proprietario della strada per cartelli pubblicitari di analoghe dimensioni:
- c. della stampa, affissione e sostituzione periodica del messaggio di interesse pubblico così come concordato con la Regione o con la Provincia interessata;
- d. del rispetto di eventuali vincoli alla pubblicità abbinabile;
- della rimozione dell'impianto, nei casi previsti all'art. 7 ovvero alla scadenza del contratto.

6. Durata

La presente convenzione ha durata di anni 10 a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabili alla scadenza;

7. Recesso